



PROVINCIA DI MATERA

AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

Prot.n... 948 - 6 MAG. 2021
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 854 del 6 MAG. 2021

Numero progressivo di settore n. 45 del 05.05.2021

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) – Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore della Ditta "CALCESTRUZZI S.p.A." per l'attività di produzione di calcestruzzi preconfezionati, ubicata in Cda Alvino, snc - SP Matera-Ginosa - Matera.

Matera, li _____

L'Istruttore

P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0074070 del 09/12/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0020769 del 10/12/2019) con la quale la Ditta "CALCESTRUZZI S.p.A.", ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di produzione di calcestruzzi preconfezionati sito in Cda Alvino, snc - SP Matera-Ginosa nel Comune di Matera (MT), riferita al rinnovo dell'iscrizione nel Registro per le procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO che:

- la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale ha espresso parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) per il "Progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 152/2006 Parte III (e s.m.i.) (trattamento delle acque meteoriche) delle superfici di pertinenza dell'impianto di betonaggio sito nel Comune di Matera alla Località Alvino" - D.D. n. 75AB.2010/D.00182 del 17/02/2010;
- la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. è già in possesso di "Autorizzazione alla modifica dell'impianto, aggiornamento e rinnovo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedentemente rilasciata con D.D. n. 02F1/99/D/399 del 19/10/1999 alla ditta Calcestruzzi S.p.A. per l'attività di produzione di calcestruzzo ubicata in Cda Alvino nel Comune di Matera" con D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012 - Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale;
- la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. risulta iscritta al n. 16 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dal 19/05/1998 e, che la stessa, è stata rinnovata con D.D. n. 1686 del 05/07/2013 - Provincia di Matera - Area V - Tutela del Territorio, con validità fino alla data del 19/05/2018;
- la Ditta Calcestruzzi S.p.A. è già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), rilasciata dalla Provincia di Matera, della durata di anni quindici per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), con scarico finale nel suolo - D.D. n. 1908 del 30/11/2016;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che:

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alla redazione delle parti specialistiche di perizie tecniche, inerenti i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi all' Ing. Valentina PERAGINE con Determina Dirigenziale n. 1984 del 16/11/2020. I pareri tecnici espressi dall'Ing. Valentina PERAGINE, resi nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, sono stati trasmessi alla Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Ufficio Ambiente con nota Prot. n. 0002576 del 15/02/2021 e fatti propri da questo Ufficio;

PRESO ATTO che la Ditta Calcestruzzi S.p.A. ha trasmesso note a firma dell'Ing. Evaristo ROTA, Direttore Operativo dell'Area Centro Sud della stessa Ditta con la quale dichiarava quanto segue:

- relativamente allo scarico di acque meteoriche di dilavamento pretrattate non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato ed assentito con la D.D. n. 2988 del 16/11/2012 della Provincia di Matera, ed autorizzata successivamente con D.D. n. 1908 del 30/11/2016 (A.U.A. per scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla Ditta CALCESTRUZZI S.p.A., sita in località Alvino del Comune di Matera) e che l'impianto viene esercito rispettando le prescrizioni della stessa;

- **relativamente alle emissioni in atmosfera non sono intervenuti cambiamenti rispetto a quanto già autorizzato ed assentito con la D.D. della Regione Basilicata n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012 e che l'impianto viene esercito rispettando le prescrizioni della stessa;**
- **relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata non sono intervenuti cambiamenti nel ciclo tecnologico del recupero delle ceneri leggere da combustione (CER 100102) e che, le operazioni R5 ed R13 vengono eseguite nel rispetto di quanto già autorizzato ed assentito con la D.D. della Provincia di Matera n. 1686 del 05/07/2013;**

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di A.U.A. per la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A., con sede legale in Via Stezzano, 87 nel Comune di Bergamo (BG) ed insediamento produttivo ubicato nella Contrada Alvino del Comune di Matera, Foglio 79 Particella 179 Sub. 1, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- **il lotto nel quale sorge lo stabilimento della CALCESTRUZZI S.p.A. è ubicato ad est dell'abitato di Matera, in località Alvino, in una cava di calcare dismessa;**
- **la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. effettua produzione di calcestruzzi preconfezionati. L'impianto è costituito da strutture metalliche (silos, nastri, ecc.) utilizzate per la preparazione del calcestruzzo e per il convogliamento delle materie prime quali inerti (sabbia e ghiaia nelle varie pezzature), leganti (cemento), acqua ed eventuali additivi usati per la modifica delle caratteristiche qualitative del calcestruzzo stesso (ceneri volanti ed additivi liquidi). I componenti dell'impianto di produzione di calcestruzzo possono essere così riassunti:**
 - a) complesso tramogge metalliche di stoccaggio delle varie classi di inerti con bilancia dosatrice e nastri trasportatori fino al carico in autobetoniera;**
 - b) sili metallici per lo stoccaggio dei cementi e delle ceneri volanti;**
 - c) coclee tubolari metalliche per il trasporto del cemento e delle ceneri dai sili al dosatore e dal dosatore al carico in autobetoniera;**
 - d) dosatore cemento e ceneri in carpenteria metallica;**
 - e) cabina prefabbricata o in muratura dove sono alloggiati tutti gli organi di comando per la pesatura ed il carico, e dove opera il personale preposto;**
 - f) piazzale di carico in calcestruzzo.**
- **Il processo produttivo può quindi essere così descritto: gli inerti, distinti per classe granulometrica, vengono trasportati dai luoghi di selezione mediante semirimorchi a tenuta stagna e successivamente stoccati in cumulo su piazzale. Per l'impiego vengono prelevati con una pala caricatrice meccanica ed immessi nelle tramogge della centrale di betonaggio.**

Il cemento e la cenere arrivano in cantiere mediante autocisterne che trasferiscono pneumaticamente il prodotto nei rispettivi sili metallici mediante tubazioni collegate tra loro con giunti flangiati. L'aria pompata, che funge da veicolo per i prodotti pulverulenti, viene fatta passare attraverso filtri a maniche autopulenti che permettono di trattenere le microparticelle evitandone la loro immissione in atmosfera. Dai sili, per mezzo di coclee tubolari perfettamente stagne, il cemento e la cenere volante vengono trasferiti ad una seconda tramoggia, collegata ad una bilancia, pesati in funzione delle quantità richieste e trasportati fino alla bocca di carico dell'autobetoniera per mezzo di una ulteriore coclea tubolare.

Gli inerti vengono invece estratti dalle tramogge nelle quantità e proporzioni volute dall'operatore per mezzo di bocchette a comando elettropneumatico, pesati nel relativo dosatore e trasferiti mediante nastri trasportatori fino alla tramoggia di carico dell'autobetoniera.

L'acqua di impasto viene introdotta contemporaneamente ad inerti, cemento e cenere volante mediante un anello circolare munito di fori, posto attorno ad una calza in gomma che funge da collegamento tra caricatore finale, coclea e tramoggia dell'autobetoniera.

Al punto di carico, per mezzo della tramoggia di carico dell'autobetoniera dotata di sistema di chiusura con tappo "Ekos", è predisposto un filtro aspirante allo scopo di trattenere e catturare le particelle polverose evitandone la dispersione. Una volta pronto il prodotto, l'autobetoniera provvede alla consegna direttamente presso il cantiere dell'impresa cliente.
- **la D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012 della Regione Basilicata autorizzava n. 3 punti di emissione convogliata identificati e siglati con Ec1, Ec2, Ec3 mentre per il punto di emissione non convogliata siglato con Ec4 derivante dalle emissioni provenienti dal filtro depolveratore asservito al punto di carico del cemento nelle betoniere, non veniva prescritto alcun controllo analitico e si disponeva che esso fosse mantenuto e sostituito con frequenza idonea ad assicurare un'adeguata depolverizzazione;**

- dal processo produttivo che porta alla produzione finale di calcestruzzo allo stato attuale si generano n. 4 punti di emissione convogliata, identificati e siglati rispettivamente con **E1**, **E2**, **E3** ed **E4**, pertanto si rende necessaria la modifica sostanziale della D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012 della Regione Basilicata, avendo constatato la presenza dell'ulteriore punto di emissione convogliata siglato con **E4**;
- la modifica di che trattasi coinvolge tutte le unità operative del processo produttivo e pertanto la relativa istruttoria è stata estesa all'intero stabilimento, con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012;
- in data 16/11/2020 sono state eseguite dal laboratorio ALLKEMA Engineering S.r.l. a firma del Dott. Chimico Gaetano NUOVO (Certificati di analisi n. AE02/161120, AE03/161120, AAE04/161120), le analisi relative ai 3 punti di emissione **Ec1**, **Ec2** ed **Ec3** autorizzati dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012, dalle quali si evinceva che i valori erano conformi ai limiti imposti dal medesimo documento. I certificati di analisi sono stati trasmessi all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera a mezzo pec in data 25/01/2021 ed acquisite da questo Ufficio;
- in data 24/06/2020 sono state eseguite dal laboratorio ALLKEMA Engineering S.r.l. ed eseguite dal Dott. Chimico Gaetano NUOVO (Rapporto di prova n. AE09/240620), le analisi relative alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque di riciclo utilizzate nei processi di produzione di calcestruzzo, dalle quali si evinceva che l'acqua rappresentata dal campione analizzato era idonea al suo utilizzo;
- in data 12/02/2020 sono state eseguite dal laboratorio I.R.S.A.Q. S.r.l. di Tito Scalo (PZ) le analisi dei campioni di acqua di seconda pioggia prelevata dopo l'impianto di trattamento (Rapporto di prova n. 31.05.02_20), dalle quali si evinceva che i valori dei parametri analizzati rientravano nei limiti previsti dalla tab. 4 All. V Parte Terza del D. Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. per acque reflue ed industriali che recapitano al suolo;
- in dicembre 2019 è stata redatta una relazione tecnica di "*Valutazione di impatto acustico sul territorio*" ai sensi della Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995, del D.P.C.M. 14/11/1997 e del D.M. 16/03/1998 del Ministero dell'Ambiente commissionata allo studio ALLKEMA Engineering S.r.l. di Modugno (BA) ed eseguita dal tecnico in acustica Ing. Michele Massimo NUOVO. I rilievi fonometrici effettuati il giorno 03/12/2019, nell'arco temporale diurno (06.00 – 22.00), al perimetro dell'insediamento produttivo della CALCESTRUZZI S.p.A., con gli impianti in condizioni di funzionamento a regime, risultavano al di sotto del limite stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Matera n. 31 del 23/05/1996, per la Classe V (Area prevalentemente industriale) nella quale ricadeva l'insediamento produttivo monitorato. La Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. non ha fatto richiesta nell'istanza di A.U.A. del titolo abilitativo relativo al nulla osta impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della Legge n. 447/1995. Pertanto è opportuno che, con cadenza biennale, la Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. faccia eseguire, da tecnico abilitato, una misurazione fonometrica relativa all'area dell'insediamento produttivo e che il risultato di tali misurazioni venga trasmesso alla Provincia di Matera - Area III - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio, facente parte integrante della presente Determinazione;
- viene ritenuto che tra la data di messaggio in esercizio e quella di messaggio a regime dello stabilimento modificato (Punto di emissione convogliata **E4**) debba intercorrere al massimo un mese;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- a) sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
- b) sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:


- la presente Autorizzazione Unica Ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALVASI


IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1)** la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2)** di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, in favore della Ditta CALCESTRUZZI S.p.A. per lo stabilimento sito in Cda Alvino, snc - SP Matera-Ginosa nel Comune di Matera, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:
 - lettera a): "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.";
 - lettera c): "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.";
 - lettera g): "comunicazioni in materia di rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.", per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in aggiornamento alla comunicazione di cui all'iscrizione n. 16/2013 (D.D. n. 1686/2013);
- 3)** di dare atto che
 - il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) alla Ditta "CALCESTRUZZI S.p.A." con D.D. n. 75AB.2012/D.01360 del 25/09/2012;
 - il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, alla Ditta "CALCESTRUZZI S.p.A." con D.D. n. 1908 del 30/11/2016;
- 4)** di confermare l'iscrizione alla posizione n. 16 del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

5) di dare espressamente atto che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 **-ACQUE METEORICHE-** scarico sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali trattate nell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, eccedenti la capacità di riutilizzo

- attenersi a tutto quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, con obbligo di rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5, alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) di tutti i parametri ivi elencati;
- rispettare il valore limite del parametro n. 36 (Escherichia Coli) della predetta Tabella 4, di 5.000 UFC/100 ml;
- rispettare il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- effettuare, con periodicità trimestrale, per il periodo transitorio dei primi sei mesi, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). Il campionamento, da eseguire secondo la metodologia disposta dall'APAT, dovrà essere effettuato da parte di tecnici di un laboratorio accreditato. Copia dei Certificati di dette Analisi (e non i rapporti di prova) devono essere inviati tramite posta elettronica certificata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera (ambiente@cert.provincia.matera.it);
- effettuare, per i successivi controlli, con periodicità semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri di cui alla Tabella 4 "Scarico su suolo" dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e del punto 2.1 "Sostanze per cui esiste il divieto di scarico" dell'Allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). Il campionamento, da eseguire secondo la metodologia disposta dall'APAT, dovrà essere effettuato da parte di tecnici di un laboratorio accreditato. Copia dei Certificati di dette Analisi (e non i rapporti di prova) saranno conservati in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- è vietata ai sensi dell'art. 101 c.5 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), la diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate a tale scopo;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per il campionamento in apposito pozzetto di ispezione da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
- effettuare la pulizia delle vasche di sedimentazione, disoleazione e sostituire il filtro oleoassorbente, almeno una volta ogni anno;
- sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dall'impianto di depurazione alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte QUARTA del D.Lgs. n. 152/2006. (e s.m.i.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo;
- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione l'intercettazione e il corretto collettamento delle acque meteoriche verso l'impianto di depurazione;
- evitare fenomeni di ristagno ed impaludamento del terreno in cui avviene lo scarico delle acque meteoriche;
- assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica;
- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- si raccomanda che le acque riutilizzate nel ciclo di produzione del calcestruzzo siano conformi ai parametri della norma UNI EN 1008 – Aprile 2003 – "Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua incluse le acque di recupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo";
- la presenza di anomalie nel funzionamento dell'impianto e/o scarico fuori tabella, dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo pec all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;

- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 -EMMISSIONI IN ATMOSFERA-
- 1) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
 - 2) un eventuale valore della concentrazione degli inquinanti pari al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;
 - 3) i condotti che emettono in atmosfera e che convogliano gli effluenti in uscita dagli impianti costituenti lo stabilimento, devono essere provvisti di tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per il campionamento degli analiti **polveri totali** e **polveri di ceneri leggere** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti **E1, E2, E3, E4** i tronchetti di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI EN 15259:2008, fig. A.3) ed essere muniti di controflangia di tenuta per consentire di fissare le flange delle sonde combinate al corpo degli stessi;
 - 4) i tronchetti di prelievo dovranno essere posti in un tratto rettilineo dei condotti pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione dei condotti stessi (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili;
 - 5) i punti di emissione **E1, E2, E3, E4**, poiché hanno un diametro inferiore a 0,35 metri, dovranno, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere un numero minimo di 1 punto di prelievo per la rilevazione delle polveri totali e delle polveri di ceneri leggere, all'interno della sezione ortogonale dei condotti e destinata alle misure; saranno quindi dotati di 1 tronchetto di prelievo per condotto, normati secondo la UNI EN 15259:2008;
 - 6) i punti di prelievo devono essere agevolmente raggiungibili in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma UNI EN 15259 e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
 - 7) i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella tabella sotto riportata, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
 - 8) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
 - 9) nel caso si verificano situazioni anomale durante l'esercizio dello stabilimento tali da comportare una variazione significativa dei normali impatti ambientali, ancorché un prolungato fermo impianti tale da comportarne la riattivazione, il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, via pec, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed al Comune di Matera, fornendo indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi eseguiti, ove necessari;
 - 10) lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano, e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
 - 11) eseguire, nell'arco di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte dello sportello telematico SUAP del Comune competente per territorio una determinazione dell'emissione siglata come **E4** e riportata nella tabella riassuntiva che segue;
 - 12) eseguire gli accertamenti analitici, in autocontrollo, successivi a quelli previsti al punto 11) con periodicità pari a **mesi dodici** per i punti di emissione siglate **E1, E2, E3, E4**;
 - 13) comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera, Settore III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti 11) e 12);
 - 14) I dati relativi alla misura delle emissioni saranno comunicati con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova: non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e

responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.

- 15) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento (filtri) a servizio dei silos e del doccione di carico delle autobetoniere;
- 16) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
- 17) gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche (autocontrolli) devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- 18) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.
- 19) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla tabella riassuntiva delle emissioni, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai: "*Criteria per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano ... (omissis) ... *per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione*;
- per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle emissioni si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la misura dei *parametri di caratterizzazione* degli effluenti (velocità, portata, pressione e temperatura) nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- per la determinazione delle **polveri totali e delle polveri di ceneri leggere** nelle *emissioni convogliate* si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: CALCESTRUZZI S.p.A.

localizzazione: AREA CENTRO SUD, CONTRADA ALVINO s.n.c. - MATERA

Tipo di attività: Produzione di calcestruzzo

PUNTI DI EMISSIONE	SORGENTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm ³ /h	Altezza ^[1] m	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Silo Stoccaggio Cemento	1.200 (Teorica massima)	14,4	130	0,013	Polveri totali	40	48	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 5, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999.
E2	Silo Stoccaggio Cemento	1.200 (Teorica massima)	14,4	130	0,013	Polveri totali	40	48	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 5, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999.
E3	Silo Stoccaggio Ceneri leggere	1.200 (Teorica massima)	14,4	130	0,013	Polveri totali	36	43,2	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 5, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999 ed ulteriormente decurtato del 10 % così come stabilito dal D.M. 5/02/1998 e s.m.i., allegato 1, sub allegato 2 punto 1.
E4	Punto di carico del composito secco nelle autobetoniere	1.400 (Teorica massima)	4,5	200	0,03	Polveri totali	36	50,4	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, par. 5, decurtato del 20 % come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999 ed ulteriormente decurtato del 10 % così come stabilito dal D.M. 5/02/1998 e s.m.i., allegato 1, sub allegato 2 punto 1.

NOTE

[1] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.

c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi di cui alla tabella di seguito riportata, in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186;

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.		ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
			MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5) tonn/anno	
			STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
13.1	Ceneri leggere di carbone	[10 01 02]	75	2.100	2.100	Utilizzato come elemento di aggiunta al cemento nella produzione del calcestruzzo [R5]
Totale				2.100	2.100	

- i rifiuti di ceneri leggere di carbone (CER 10 01 02) da utilizzare come elemento di aggiunta al cemento per la produzione del calcestruzzo, al loro approvvigionamento dovranno essere munite di apposito certificato di analisi (e non rapporto di prova) da cui si evinca la caratterizzazione chimico-fisica delle ceneri stesse, con ben evidenziato il luogo di provenienza, granulometria, idoneità alle operazioni di recupero previste dal D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.);
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 Febbraio 1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.);
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/98) di cui alla tabella allegata al presente provvedimento sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore a tonnellate 10 (limite dato dall'All. IV alla Parte SECONDA del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.), lett. z.b);
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) All. D Parte QUARTA;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo, evitando dispersioni di polveri di ceneri leggere, nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.) e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità modificate dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla classe 6 del D.M.A. 350/98);

- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) di evidenziare che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) di stabilire che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) di ricordare che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) di ricordare che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 12) di dare atto che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 13) di stabilire che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) di dare inoltre atto che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Enrico DE CAPUA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
- 6 MAG. 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, _____

- 6 MAG. 2021

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
